



## **CORTE FEDERALE DI APPELLO**

### **Sentenza CF5/19**

L'anno 2019, il giorno 22 del mese di marzo, la Corte Federale D'Appello composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Giulio Veltri	Componente relatore
Pres. Raffaele Potenza	Componente
Cons. Federico Di Matteo	Componente
Cons. Carlo Schilardi	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel ricorso (proc. CF3/19) appello alla Corte Federale presentato dall' A.C. Catanzaro e dal Sig. Ripepe Eugenio, avverso la sentenza 3/19 del Tribunale Federale.

### **FATTO**

Con l'appello oggetto dell'odierno esame l'Automobile club di Catanzaro ed il sig. Ripepe Eugenio hanno, con un medesimo atto, interposto gravame avverso la sentenza n. 3/2019 con la quale il Tribunale Federale ha comminato la sanzione di: 1) sospensione delle licenze per tre mesi e l'ammenda di €3.000 per l'Automobile club di Catanzaro; 2) sospensione delle licenze sportive per quattro mesi e l'ammenda di €4.000 per Eugenio Ripepe. Ciò a seguito di deferimento della Procura federale avente ad oggetto:



a) quanto al sig. Eugenio Ripepe, il rilascio di un'intervista - il cui video è stato pubblicato sul sito [www.iltornante.it](http://www.iltornante.it) - in cui sono state pronunciate frasi di contenuto violativo degli artt. 7 e 8.5 del Regolamento nazionale sportivo;

b) quanto all'A.C. di Catanzaro, l'omessa vigilanza sulla pubblicazione delle affermazioni di cui al punto a), nonché sulla pubblicazione sul sito dell'A.C. di Catanzaro di un comunicato dell'Ufficio stampa, di contenuto diverso ma parimenti lesivo.

A supporto del gravame entrambi gli appellanti deducono: 1. Nullità della sentenza. Per entrambi i deferimenti (quello riguardante l'automobile club e quello riguardante in proprio il suo presidente, Eugenio Ripepe) sarebbe stato notificato un solo avviso di fissazione dell'udienza, alla pec del solo automobile club; 2. Nullità dell'atto di deferimento per violazione del termine di venti giorni di cui all'art. 44 comma 4 del Regolamento della giustizia sportiva; 3. Nullità della sentenza per difetto di motivazione, avendo il giudice di prime cure motivato *per relationem* rispetto all'atto di deferimento, nonché per omesso esame degli elementi soggettivi, della gravità della condotta e dei suoi effetti; 3.1. per non avere individuato il profilo di responsabilità dell' A.C. di Catanzaro, stante il generale divieto di responsabilità oggettiva, salve le tassative eccezioni previste dal legislatore; 4. Erroneità della sentenza per mancata considerazione del diritto di cronaca; 4.1. Erronea applicazione, quanto al solo sig. Eugenio Ripepe, della recidiva, essendo la pregressa sentenza n. 30/2018 (anch'essa contenente sanzioni disciplinari) emessa senza adeguato approfondimento delle richieste istruttorie e della documentazione prodotta dal medesimo.

L'appello è stato chiamato per la discussione all'udienza del 22 marzo 2019.

Presente il solo avvocato Vincenzo Capo per la Procura federale, la causa è stata trattenuta in decisione.



All'esito della camera di Consiglio, questa Corte Federale ha dato lettura del seguente dispositivo di sentenza: *“Accoglie l'appello proposto dall'Automobile Club Catanzaro e ordina la restituzione del deposito cauzionale.*

*Respinge l'appello del Sig. Ripepe Eugenio e manda alla segreteria per il recupero nei confronti dello stesso del deposito cauzionale”.*

Di seguito i motivi della decisione.

### **DIRITTO**

Privo di fondamento è il primo motivo d'appello. La circostanza che via stato un solo avviso d'udienza, non toglie che esso facesse riferimento al deferimento n.38/2018, riferito sia all'AC di Catanzaro che al sig. Ripepe. L'avviso è del resto indirizzato al sig. Ripepe *“in proprio”* e *“n.q. di legale rappresentante dell'Automobile club di Catanzaro”*, sicché l'essere stato notificato a mezzo della (sola) p.e.c. dell'ente non costituisce, in difetto di prova dell'impossibilità di conoscenza, *rectius* di conoscibilità, dell'avviso da parte del sig. Ripepe (in proprio), motivo di irregolarità invalidante.

Del pari infondato è il secondo motivo d'appello. L'art. 44 comma 4 (norma citata dagli stessi appellanti) prevede che *“quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento...”*. Trattasi di un'informazione che avvia una fase di contraddittorio con possibilità per l'incolpato di presentare memorie e di essere audito. Tale fase è poi destinata a concludersi con un atto di archiviazione o con un atto di deferimento (com'è avvenuto nel caso di specie).

L'appellante ritiene che sia stato violato il termine di 20 giorni, che assume perentorio. In assenza di espressa indicazione, in seno all'avviso dell' *“intendimento di procedere al deferimento”* cit., dell'effettiva data di conclusioni indagini, queste ultime dovrebbero considerarsi concluse – secondo gli appellanti - in coincidenza con



la data dell'ultimo atto istruttorio (id est l'acquisizione dell'intervista incriminata, in data 2/10/2018), rispetto al quale l'avviso, comunicato l'8/11/2018, sarebbe tardivo. Ritiene il Collegio che la tesi sia innanzitutto errata nei suoi presupposti fattuali. L'ultimo atto istruttorio è infatti costituito dall'acquisizione del comunicato stampa, avvenuta il 25/10/2018, giusto verbale prodotto in udienza dal rappresentante della Procura federale.

In ogni caso, essa è infondata anche in diritto. In assenza di espressa indicazione del termine *a quo* (data di conclusione indagini) nell'atto di "*intendimento*", il riferimento non può che essere al termine massimo di conclusione indagine previsto dal regolamento di giustizia sportiva, essendo ogni altro riferimento, e segnatamente quello alla data degli atti istruttori compiuti, privo di certezza e certificabilità. La ratio del termine è quello di evitare che attraverso la dilazione dell'avviso, la Procura possa di fatto fruire di un termine più ampio di quello fissato dal regolamento nel massimo, o di quello autoassegnatosi a mezzo dell'espressa dichiarazione di chiusura indagini anticipata, non già quello di indicare un limite temporale mobile agganciato a singoli atti istruttori.

Nel caso di specie, la *notizia criminis* è del 2/10/2018 (lettera del segretario degli organi sportivi), le indagini sarebbero potute proseguire, giuste le previsioni regolamentari, per 60 giorni. Invece la comunicazione dell'"intendimento" è avvenuta già alla data dell'8/11/2018. Dunque, la Procura ha agito con una rapidità tale da rendere ogni censura di tardività del tutto destituita di fondamento.

Superate le questioni procedurali può ora passarsi al merito della decisione.

La tesi degli appellanti, in sintesi, è che in primo grado non si sia valutata la gravità dei fatti e degli effetti, né la sussistenza e l'intensità dell'elemento soggettivo.

In sintesi che la sentenza non sia opportunamente motivata in fatto e diritto. A tal proposito è comunque da osservare che anche ove la sentenza di primo grado fosse da censurare per difetto di motivazione, in grado di appello, nel procedimento



disciplinare, trova applicazione integrale il principio devolutivo, sicché l'intera materia è sottoposta alla cognizione del giudice di appello sulla base della istruttoria di primo grado e di una rinnovata valutazione dei fatti e delle prove, fatto salvo il divieto della *reformatio in pejus* in assenza di appello da parte della Procura federale. Il Collegio ritiene che gli appelli, sin qui trattati unitariamente, meritino autonome e differenziate considerazioni, poiché diversi sono i fatti contestati, e soprattutto, diverso è il titolo di imputazione della responsabilità, come individuato dallo stesso atto di deferimento.

Ripepe è stato sanzionato per aver proferito, nell'ambito di un'intervista pubblicata su un giornale *on line*, frasi diffamatorie o comunque fortemente polemiche e provocatorie nei confronti dell'ACI, inadatte alla condotta e all'immagine che un dirigente sportivo dovrebbe avere, nonché dare dell'organizzazione sportiva cui ha scelto di appartenere.

Trattasi di un comportamento serbato personalmente, filmato e pubblicato dalla testata giornalistica nell'esercizio del diritto di cronaca, che è sfociato in frasi quali, solo per citarne alcune: *"il mondo dello sport automobilistico in genere...è composto da gente che ha scarsa personalità, un po' frustata; I commissari sportivi, tecnici etc non sono di supporto a chi realmente fa l'attività per passione, ma sono per realizzazioni personali; così come i campionati vengono utilizzati per posizioni personali.....; ...non mi fido degli organi di giustizia sportiva della Federazione perché è formata nello stesso modo come formano i campionati. L'amico dell'amico.....Solo il comparato regna, solo il comparato. Poi i meriti, gli impegni eccetera quelli non contano"*.

Se è pur vero – come sostenuto dall'appellante - che la sentenza appellata non si è profusa nel citare frasi e descriverne il contenuto lesivo per l'ACI, ciò non toglie che il rinvio all'atto di deferimento e il carattere autoevidente delle dichiarazioni fossero elementi motivazionali idonei a sorreggere le conclusioni sanzionatorie raggiunte.



Del resto, se non può certo impedirsi che un dirigente abbia un'opinione critica nei confronti dell'organizzazione sportiva cui appartiene e dei suoi rappresentanti, è certamente contrario ai doveri di comportamento che lo avvincono, esprimerla in occasioni pubbliche, con frasi tanto gravi quanto generiche, tali da incrinare negli appassionati sportivi la fiducia nei principi di lealtà e sana competizione che animano lo sport automobilistico.

Non v'è dubbio che nel caso di specie si sia dinanzi ad un episodio doloso, e che il dolo sia specificatamente diretto a denigrare il mondo automobilistico sportivo ed il suo *modus operandi*.

Il giudice di prime cure ha fatto buon governo anche dell'istituto della recidiva, richiamando un precedente sanzionatori specifico.

L'appellante Ripepe si duole della sostanziale erroneità e ingiustizia della pregressa sanzione, ma ciò evidentemente equivale a contestare, al di fuori di ogni rituale procedura di gravame, l'autorità di detta sentenza. La relativa doglianza è quindi inammissibile.

Da quanto sopra deriva, in conclusione, il rigetto dell'appello proposto dal sig. Ripepe.

Il Collegio ritiene di poter giungere invece a diverse conclusioni in ordine alla responsabilità dell'A.C. di Catanzaro, inteso quale circolo sportivo.

La condotta contestata dalla Procura è quella di *culpa in vigilando*, sia in relazione ai fatti sino ad ora descritti, sia in relazione ai contenuti di un comunicato dell'Ufficio stampa, pubblicato sul sito dell'A.C. in cui si discorre genericamente di presunte iniziative dei vertici e del personale ACI teso a "*sgretolare*" l'ente catanzarese.

In realtà, esclusa la sussistenza di una colpa oggettiva (a prescindere dalla sua astratta ammissibilità, comunque non contestata dalla Procura), la *culpa in vigilando* è condizionata dalla concreta esigibilità del comportamento diligente idoneo ad evitare l'illecito.



Nel caso di specie, essendo il comunicato stampa, attività di espressione dell'indirizzo "politico amministrativo" dell'ente, certamente privo di carattere gestionale, l'unico soggetto che aveva i poteri per impedirne la pubblicazione era il Presidente dell'ente, ossia il sig. Ripepe, *id est* lo stesso soggetto cui in definitiva i contenuti del comunicato devono essere ricondotti (l'ufficio stampa è un ufficio di *staff* del presidente, e non un ufficio di *line*), e che già in precedenza, a mezzo dell'intervista, aveva manifestato aspre ed assonanti critiche.

Questa eccezionale coincidenza tra soggetto agente e soggetto vigilante, nonché il carattere "politico amministrativo" dei comportamenti attenzionati, sono elementi che conducono ad escludere la configurabilità, nella specie, di una colpa in vigilando dell'ente come tale inteso, e rendono ingiusta una sanzione che in quanto riferita all'ente si estenderebbe, nei suoi effetti e nelle sue conseguenze economiche, a tutti i soci.

In ragione di queste considerazioni l'appello proposto dall'A.C. Catanzaro dev'essere accolto, con conseguente restituzione del deposito cauzionale.

In relazione a quest'ultimo aspetto il Collegio non può non rilevare che, pur essendo gli appelli proposti da due soggetti, e riguardando posizioni affatto distinte se non addirittura confliggenti, il deposito cauzionale è stato unico ed è stato versato dall'ente.

Il sig. Ripepe, quale dirigente attinto in proprio da sanzione, non ha infatti provveduto al deposito cauzionale. Gli organi amministrativi dell'ACI sono quindi onerati del recupero del deposito cauzionale a carico del sig. Ripepe.

Per quanto, per i motivi sopra esposti, l'Automobile Club di Catanzaro debba andare esente da pena, ciò non toglie che i contenuti del comunicato stampa di cui all'atto di incolpazione devono considerarsi lesivi della reputazione dell'ACI. Pertanto il Collegio, ad impedire la continuazione nell'illecito e nel comportamento dannoso,



ordina la rimozione immediata di detto comunicato dal sito dell'Automobile Club di Catanzaro.

**P.Q.M.**

Accoglie l'appello proposto dall'Automobile Club Catanzaro e ordina la restituzione del deposito cauzionale.

Respinge l'appello del Sig. Ripepe Eugenio e manda alla segreteria per il recupero nei confronti dello stesso del deposito cauzionale.

Roma, 22 marzo 2019.

Il Presidente

Pres. Claudio Zucchelli

Il Segretario

Dott. F. Pantano

Il Relatore

Cons. Giulio Veltri